

# CAPITOLATO GENERALE

PER

## GLI APPALTI DELLE OPERE

DIPENDENTI

DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI



ROMA

STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO DEL GENIO CIVILE

**Approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895,  
modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900,  
9 giugno 1915, e 4 maggio 1921.**

# IL MINISTRO

## SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 323 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* ;

Visto l'art. 50 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con r. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3<sup>a</sup> ;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato ;

### DECRETA :

#### Art. 1.

È approvato l'annesso Capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici che si stipulano tanto a mezzo di asta pubblica, quanto a mezzo di licitazione o trattativa privata.

#### Art. 2.

Le condizioni particolari a ciascun contratto risulteranno da un Capitolato speciale annesso al progetto dell'opera e che, insieme al Capitolato generale, sarà unito al contratto.

#### Art. 3.

Restano abrogati tanto il Capitolato generale approvato con ministeriale Decreto del 31 agosto 1870, quanto tutte le successive disposizioni che siano contrarie al presente Capitolato generale.

#### Art. 4.

I progetti, che dagli Uffici tecnici dipendenti dovranno presentarsi dal 1<sup>o</sup> luglio p. v. in avanti, saranno coordinati al Capitolato generale annesso al presente Decreto.

*Roma, 28 maggio 1895.*

IL MINISTRO  
**G. SARACCO**

# INDICE

---

## CAPO I. — Aggiudicazione dei lavori

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Sezione I. — Ammissione alle aste                    | Art. 1 a 6 |
| Id. II. — Stipulazione ed approvazione del contratto | » 7 » 13   |
| Id. II. — Esecuzione dei lavori                      | » 14 » 37  |
| Id. III. — Pagamenti all'appaltatore                 | » 38 » 40  |
| Id. IV. — Definizione delle controversie             | » 41 » 50  |
| Id. V. — Disposizioni diverse                        | » 51 » 55  |



# CAPITOLATO GENERALE

PER GLI

APPALTI DELLE OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

---

## CAPO I.

### Aggiudicazione dei lavori.

#### SEZIONE I. — Ammissione alle aste.

##### Art. 1.

##### Modo di appalto.

L'appalto a pubblici incanti delle opere dipendenti dall'Amministrazione dei Lavori pubblici si fa nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e secondo le indicazioni degli avvisi d'asta.

##### Art. 2.

##### Condizioni di ammissibilità all'asta.

Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovrà presentare :

- a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità,
- b) un certificato di idoneità, rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle d'Ingegnere capo o Direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza o immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario, che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo, avente le qualità di cui nel 2° comma del presente articolo, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccegnate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati ;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nei casi di appalti concernenti lavori o provviste speciali potranno, invece dei documenti di cui è parola alla lettera b, richiedersene altri che l'Amministrazione ritenga più adatti a comprovare la idoneità tecnica degli aspiranti per la particolare opera o fornitura di cui si tratta.

### **Art. 3.**

#### **Presentazione ed esame dei documenti per l'ammissione alle aste.**

Trattandosi di lavori per i quali, a termini delle vigenti disposizioni, gli incanti debbono tenersi simultaneamente presso il Ministero e presso le autorità locali i concorrenti dovranno, prima dell'asta, presentare i documenti indicati nel precedente articolo al Ministero il quale li esaminerà e, ove li riconosca regolari e non creda di valersi delle facoltà di cui nel successivo articolo, li restituirà ai concorrenti dopo di aver munito il certificato del Prefetto o Sottoprefetto di una dichiarazione di ammissibilità.

Nei casi invece in cui l'incanto debba tenersi unicamente presso le autorità locali, gli atti di cui sopra saranno presentati all'autorità incaricata di presiedere l'asta, la quale dopo averli esaminati con l'intervento dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile e riconosciuti regolari, inviterà i concorrenti a presentare le loro offerte.

Il giudizio sul merito dei documenti presentati tanto al Ministero che alle autorità locali verrà pronunciato, a seconda dei casi, da quello o da queste e sarà inappellabile.

Il termine utile per la presentazione dei documenti verrà indicato nell'avviso d'asta, ma non potrà, in ogni caso, essere fatta più tardi di otto giorni avanti la data fissata per l'asta negli incanti a termine ordinario, e di cinque in quelli a termine abbreviato.

I documenti presentati dal concorrente, riuscito aggiudicatario definitivo dell'appalto, dovranno essere allegati in copia al verbale di deliberamento e farne parte integrante.

#### **Art. 4.**

##### **Esclusione dall'asta.**

Non ostante la presentazione dei documenti indicati nel precedente art. 2, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

#### **Art. 5.**

##### **Cauzione provvisoria.**

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito stabilito nel Capitolato speciale e indicato negli avvisi d'asta, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

La somma da depositarsi sarà fissata, secondo le circostanze, tra il decimo ed il trentesimo dell'importo del lavoro da appaltarsi.

Il deposito si farà in moneta metallica, in biglietti di Stato od in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, o in rendita del Debito pubblico al corso del giorno del deposito.

Saranno altresì ammessi nel deposito provvisorio per il valore effettivo a corso di borsa :

**a) i titoli dei seguenti Debiti pubblici dello Stato :**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Obbligazioni del prestito Blount 1866       | (5 %)       |
| dell'asse ecclesiastico 1870                | (5 %)       |
| della ferrovia di Novara                    | (5 %)       |
| della ferrovia di Cuneo                     | (5 % e 3 %) |
| della ferrovia Vittorio Emanuele            | (3 %)       |
| della ferrovia Torino-Savona-Acqui          | (3 %)       |
| della ferrovia Genova-Voltri                | (5 %)       |
| dei canali demaniali, canale Cavour         | (6 %)       |
| della ferrovia Udine-Pontebba               | (5 %)       |
| pei lavori del Tevere                       | (5 %)       |
| delle ferrovie Livornesi                    | (3 %)       |
| della ferrovia Lucca-Pistoia                | (3 %)       |
| della ferrovia Centrale Toscana             | (5 %)       |
| della ferrovia Asciano-Grosseto             | (5 %)       |
| comuni delle ferrovie Romane                | (3 %)       |
| della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria | (3 %)       |
| delle strade ferrate del Tirreno            | (5 %)       |

**b)** le obbligazioni ferroviarie 3 % al portatore, create in virtù della legge 27 aprile 1885, n. 3048 ;

**c)** le obbligazioni 5 % pei lavori di risanamento della città di Napoli ;

**d)** le obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma ;

**e)** i buoni del Tesoro a lunga scadenza ;

6,50 per cento del prestito austriaco garantito ;

7 per cento del prestito estero polacco.

Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto ; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gl' incanti.

## **Art. 6.**

### **Offerte all'asta**

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura.

Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza la indicazione esplicita e precisa del ribasso, il quale dovrà, oltre che in cifre, essere indicato anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

## SEZIONE II. — **Stipulazione ed approvazione del contratto.**

### **Art. 7.**

#### **Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.**

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato nello avviso d'asta o nell'atto di deliberamento, ma in nessun caso oltre i due mesi dal deliberamento stesso.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabiliti nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta.

La cauzione non potrà essere minore del 10 nè maggiore del 20 per cento del valore delle opere date in appalto.

Però non è tolto che, in circostanze eccezionali, l'Amministrazione possa stabilirla in una quota maggiore.

Pei contratti di manutenzione la cauzione sarà determinata in una somma eguale alla metà dell'annuo canone d'appalto depurato dal ribasso d'asta.

Ove nel capitolato speciale non sia stabilito diversamente, la cauzione dovrà essere data in numerario, in biglietti di Stato od in biglietti di banca accettati come danaro nelle casse dello Stato, od in rendita del debito pubblico al portatore o nei titoli di cui al precedente art. 5, al valore di borsa nel giorno del deposito.

La cauzione definitiva potrà essere prestata anche in rendita nominativa intestata all'accollatario, purchè sia libera da qualsiasi vincolo, e venga alla stipulazione del contratto sottoposta ad ipoteca a garanzia dell'esecuzione dei lavori appaltati.

### **Art. 8**

#### **Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione.**

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagate di più durante l'appalto in confronto del credito dello appaltatore, risultante alla finale liquidazione, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonchè pel rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

Se la cauzione fu data con deposito di titoli, l'Amministrazione potrà senza altra formalità, venderla col mezzo di un agente di cambio.



L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 9.**

##### **Supplente dell'appaltatore.**

L'appaltatore dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento, o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi, in siffatti casi, dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'appaltatore primitivo. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale, quanto il supplente all'atto del contratto d'appalto.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in veruna maniera venir sospeso od incagliato il progresso dei lavori.

In caso di morte, fallimento o di assoluto impedimento dell'appaltatore tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dall'appaltatore, saranno fatti al supplente, dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori.

Il supplente dovrà intervenire nella stipulazione del contratto, provare la sua idoneità nei modi indicati all'art. 2 ed eleggere un domicilio a norma del successivo art. 10.

#### **Art. 10.**

##### **Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo.**

L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo ove ha sede l'Ufficio che ha la direzione e sorveglianza dei lavori appaltati.

Il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o una ditta legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione

dipendente dal contratto di appalto, sulle istanze dell'Amministrazione, potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore, od alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori od al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni da farsi sulle istanze della Amministrazione potranno essere eseguite mediante consegna al Sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Le intimazioni degli atti giudiziarii si faranno col ministero di usciere; le altre notificazioni potranno eseguirsi anche col mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministrazione.

#### **Art. 11.**

##### **Documenti da consegnarsi all'appaltatore.**

Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione consegnerà allo appaltatore una copia autentica di esso, corredata del presente Capitolato generale e degli altri documenti tassativamente indicati nell'art. 330 della Legge sui lavori pubblici, qualunque altro escluso.

#### **Art. 12.**

##### **Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del Capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'articolo precedente; nonchè le spese per quel numero di copie del contratto che sono richieste per uso dell'Amministrazione appaltante.

La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti e approvata dal Capo dell'Amministrazione presso cui fu stipulato il contratto.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

Ove al termine dell'impresa l'ammontare effettivo dell'appalto riesca inferiore alla somma prevista nel contratto, sarà restituita all'appaltatore la quota di tassa di registro pagata in eccedenza. La restituzione sarà fatta dalla Ricevitoria del registro nella quale avrà avuto luogo il pagamento della tassa e per tale oggetto l'appaltatore dovrà presentare una domanda alla rispettiva Intendenza di Finanza e corredarla di apposita dichiarazione, che dovrà rilasciargli l'Amministrazione appaltante. Non sarà fatta nessuna restituzione

quando la domanda non sia presentata entro sei mesi dalla data della partecipazione dell'approvazione del collaudo.

Quando poi, al termine dell'appalto, l'ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l'imprenditore sarà tenuto a soddisfare il più che sia dovuto per tassa di registro per il verificatosi aumento, nè gli sarà rilasciato il mandato di saldo, nè svincolata la cauzione fintantochè non avrà corrisposto a tale obbligo.

Pei contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per tassa di registro, sarà fatta alla fine dell'appalto.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percepite qualora il contratto venga risolto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza, e ciò a mente dell'art. 10 della Legge sulla tassa di registro, 13 settembre 1874, n. 2076.

#### **Art. 13.**

#### **Approvazione del contratto.**

L'approvazione del contratto, in conformità dell'art. 110 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dovrà essere data nel termine di mesi quattro dal giorno della sua stipulazione.

In caso di ritardo oltre il predetto termine, l'appaltatore avrà diritto di ottenere lo scioglimento del contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso salvo soltanto il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto.

Parimenti l'appaltatore non avrà diritto che al rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto, qualora l'Amministrazione, valendosi delle facoltà accordate dall'art. 120 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si astenga dall'approvare e rendere eseguibile il contratto stesso, quantunque riconosciuto regolare.

### **CAPO II.**

### **Esecuzione dei lavori.**

#### **Art. 14.**

#### **Consegna dei lavori.**

Approvato a termini di legge il contratto, od anche dopo il deliberamento, quando, in vista dell'urgenza, l'Amministrazione appaltante abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'Ingegnere direttore procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore, la quale non potrà essere ritardata oltre tre mesi dalla data della approvazione del contratto.



Nel giorno fissato dall'Ingegnere capo e notificato all'appaltatore, questi dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'Ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori ed operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi, nonchè sostenere ogni spesa relativa alla consegna o per verificare e completare il tracciamento che fosse già stato eseguito a cura dell'Amministrazione.

Effettuatosi il tracciamento, dovranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconosceranno necessari.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovrà rimetterli quando siano stati tolti.

Dell'atto di consegna sarà steso processo verbale nel modo indicato dall'art. 10 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora nella consegna si riscontrassero differenze rispetto ai dati di progetto, si procederà secondo le norme del Regolamento sovracitato.

In questo caso l'appaltatore non avrà diritto a pretendere indennità di sorta pei ritardi che, in attesa dei provvedimenti dell'autorità competente, potranno verificarsi nel compimento della consegna.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione avrà il diritto di rescindere il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Nel caso che l'Amministrazione abbia deliberato di rescindere il contratto l'appaltatore perderà la cauzione definitiva, che sarà devoluta all'Erario.

### Art. 15.

#### Condotta dei lavori per parte dell'appaltatore.

L'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare per mandato da persona munita anch'essa dei certificati specificati al precedente art. 2, lettere *a* e *b*, a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile.

Il mandato di procura dev'essere depositato presso l'Amministrazione, la quale, analogamente a quanto è disposto al precedente art. 2, per gli aspiranti alle aste, giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti dal mandatario e sulla conseguente sua accettabilità.

L'appaltatore, o il suo rappresentante, devono per tutto il tempo dell'im

presa dimorare continuamente e senza alcuna interruzione in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo, e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta a lui o all'appaltatore.

#### **Art. 16.**

#### **Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni.**

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dall'Ingegnere capo o dall'Ingegnere direttore dei lavori salvo a fare le sue osservazioni nel modo disposto dall'art. 30.

#### **Art. 17.**

#### **Variazioni e addizioni ai lavori.**

L'appaltatore deve inoltre eseguire, nei limiti del successivo art. 19, tutte le variazioni ed addizioni che l'Amministrazione reputerà necessarie per l'esecuzione del lavoro, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, senza che possa pretendere per ciò alcuno speciale compenso o indennità.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà però essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'Ingegnere direttore, nel quale sia citata la intervenuta superiore approvazione nel modo indicato dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della Legge sui lavori pubblici.

Nei casi di urgenza si provvederà secondo il Regolamento sovra citato.

Le variazioni ed addizioni regolarmente autorizzate saranno valutate ai prezzi del contratto, ovvero, quando ne sia il caso, secondo i nuovi prezzi da stabilirsi a termini degli articoli 21 e 22 del Regolamento medesimo.

#### **Art. 18.**

#### **Disciplina e buon ordine nei cantieri.**

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e sarà obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti che, quando trattasi di imprese grandiose le quali richieggano di riunire grosse squadre di operai, potranno essere emanati dal Prefetto sulla proposta dell'Ingegnere capo per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

**Art. 19.****Aumento o diminuzione dei lavori appaltati.**

L'Amministrazione, durante l'esecuzione del lavoro appaltato, ha la facoltà di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento od una diminuzione di opere fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

In altri termini, l'Amministrazione avrà diritto di spendere, occorrendo, una somma pari a sei quinti ( $6/5$ ) di quella del contratto, mentre l'appaltatore ha soltanto il diritto che siano spesi quattro quinti ( $4/5$ ) della stessa somma ancorchè rimangano altri lavori da eseguire per compiere l'opera appaltata.

In ciascuno dei due casi predetti rimarranno invariati tutti i patti e i prezzi del contratto, salvo che nel caso di aumento si stabilirà, ove occorra, un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori.

Rendendosi necessario, in corso di esecuzione dei lavori, un aumento di opere di un importare maggiore del quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo ed opposizione in iscritto non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto, concessagli dall'art. 344 della Legge sui lavori pubblici e le maggiori opere s'intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

Il prezzo d'appalto di cui al suddetto art. 344 della Legge sui lavori pubblici riguarda l'importo complessivo dei lavori e non già quello parziale di ogni singola partita ed equivale alla somma di deliberamento aumentata dell'importo dei compensi e sovrapprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonchè delle somme risultanti dagli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi assunti, con o senza modificazione dei prezzi unitari o di ribasso, in aggiunta al primitivo contratto quando con quelli atti non sia pattuito diversamente.

In ogni caso, qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione del contratto a senso del citato art. 344, non si porteranno in conto come opere nuove od aumento di opere, i maggiori lavori, nè quindi le maggiori spese che fossero occorse od occorressero :

1° per fondazioni tanto ordinarie quanto a pozzi o ad aria compressa o con altri sistemi e per la successiva sostituzione di un sistema ad un altro, tanto per cavamenti, demolizioni, estirpamenti di palafitte, ricostruzioni e simili, e per esaurimenti, casse ed altri ripieghi di arte, nonchè per cambiamento di dimensioni e qualità di materiali ;

2° per riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero

prodotti da frane di qualunque natura, o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

#### **Art. 20.**

##### **Agenti ed operai dell'appaltatore.**

L'appaltatore non potrà assumere, per suoi agenti o capi d'officina, se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condotta e nella misurazione dei lavori.

L'Ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti e degli operai dell'appaltatore, per insubordinazione incapacità o malafede.

L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonchè dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 21.**

##### **Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore.**

Salve le eccezioni portate dai capitolati speciali, s'intendono compenstrate nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli ove occorra; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; gli attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincerà la consegna fino a collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai: quelle per strade ordinarie o ferrovie di servizio; le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per abbattimenti di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al loro collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto se esistano al momento della stipulazione del contratto d'appalto quanto se siano stabiliti od accresciuti posteriormente e qualsiasi altra relativa all'impresa.

L'appaltatore dovrà provvedere gli operai, i materiali e i mezzi d'opera che gli verranno richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra di fare col metodo ad economia.

Coi prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore dovrà, a richiesta del Direttore, mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorran per i lavori ad economia.

L'Amministrazione si riserva il diritto di mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui userà l'impresa.

**Art. 22.****Pagamenti agli operai.**

L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito in iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore di tempo, ed in suo difetto l'Amministrazione potrà pagare d'ufficio i salari arretrati colle somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a forma dell'art. 351 e seguenti della Legge sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmate da due testimoni.

**Art. 23.****Infortunati, danni, assicurazione e soccorso  
degli operai feriti o malati.**

L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Governo quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, rimanendo inteso che com'è a carico dell'impresa ogni provvedimento ed ogni cura per evitar danni, così avvenendo questi, ne starà pure ed unicamente a carico dell'appaltatore medesimo il completo risarcimento e ciò senza diritto a compensi.

L'appaltatore deve fornire al direttore dei lavori la prova di avere nei casi prescritti dalla Legge 17 marzo 1898, n. 80, fatta a sue spese, giusta l'art. 7 della legge stessa, l'assicurazione degli operai.

Qualora l'appaltatore non abbia entro 15 giorni dal cominciamento dei lavori fornito la prova della contratta assicurazione nei casi in cui questa è obbligatoria, oppure sorga il dubbio che l'assicurazione stessa sia stata indebitamente omessa od incompletamente ed irregolarmente fatta, o non sia stata rinnovata od aumentata nei modi e termini da quella legge previsti, il direttore dei lavori ne informerà l'Ingegnere capo e ne darà contemporaneamente notizia al Prefetto, affinchè, ove ne sia il caso, provochi il procedimento contravvenzionale.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, di cui è cenno nello ultimo capoverso dell'art. 9 della Legge 17 marzo 1898, n. 80, le cure mediche ed i medicinali per gli operai malati, nonchè le indennità che possano essere dovute agli operai, loro famiglie ed eredi a cagione di accidenti o malattie dipendenti dal lavoro, eccettuata per quanto concerne la indennità dovuta in caso d'infortunio, la ipotesi in cui, avendo l'appaltatore provveduto all'assicurazione dei propri operai, sia da farsi luogo all'applicazione della sovracitata Legge.

A garanzia di tali obblighi e per assicurare, sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, i soccorsi agli operai colpiti da lesione o da malattie cagionate dai lavori, alle loro vedove ed ai loro figli e provvedere alle spese del ser-



vizio medico, si opererà sull'importo progressivo netto dei lavori una ritenuta del 0,50 per cento, qualora l'appaltatore abbia provveduto all'assicurazione dei propri operai a termini della Legge sovracitata del 17 marzo 1898, e dell'1 per cento negli altri casi.

Se l'appaltatore trascura l'adempimento dei detti obblighi, vi provvederà la Direzione dei lavori, usando all'uopo del fondo formato con la mentovata ritenuta, ma senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilità dell'appaltatore, verso gli aventi diritto.

Qualsiasi divergenza che in questa materia sorgesse tra la Direzione e l'appaltatore, sarà risolta definitivamente dal Prefetto.

Nel caso che la ritenuta dell'1 per cento non fosse sufficiente a sopperire alle spese ed ai sussidi di cui al terzo capoverso del presente articolo si faranno sugli averi dell'appaltatore ulteriori trattenute fino a raggiungere l'importo delle somme necessarie.

L'importo delle ritenute fatte per lo scopo di cui sopra e non erogate, sarà restituito all'appaltatore insieme alla rata di saldo.

#### **Art. 24.**

##### **Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.**

I materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni del Capitolato speciale, ed essere della migliore qualità, e potranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall'Ingegnere direttore, ed, in caso di controversia, dall'Ingegnere capo.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera, e l'Ingegnere direttore avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto, e l'appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirne altri a sue spese.

Non effettuando l'appaltatore la rimozione nel termine prescritto dall'Ingegnere capo, essa potrà farsi dall'Amministrazione a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione, eseguita d'ufficio.

Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprono di cattiva qualità si procederà come è disposto dall'art. 27 nei casi di difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Amministrazione nella collaudazione finale.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento dei prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali o la lavorazione avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.



Se invece sarà ammessa dall'Amministrazione una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali o delle opere, ovvero una minor lavorazione, i prezzi convenuti dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e della diversa lavorazione.

#### **Art. 25.**

##### **Provvista dei materiali.**

L'impresa sarà libera di provvedere i materiali dove meglio crederà, purchè essi presentino i requisiti prescritti dal contratto, salvo il caso che nel Capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono prendersi.

Nel prezzo dei materiali s'intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

A richiesta dell'Ingegnere direttore o dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà giustificare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

#### **Art. 26.**

##### **Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali.**

Quando nel Capitolato speciale sono prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsivoglia ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento quando gli sia ordinato per scritto dall'Ingegnere capo.

Se il cambiamento importa una differenza in più od in meno nel prezzo del materiale, questo sarà determinato con le norme stabilite negli art. 21 e 22 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono stabiliti nel contratto l'appaltatore non potrà cambiarli senza l'assenso del Ministero, di cui dovrà essere fatta espressa menzione nell'ordine per iscritto che gli sarà comunicato dall'Ingegnere capo.

Se la provenienza non è stabilita, dovrà tuttavia l'appaltatore dar notizia del cambiamento al Direttore dei lavori.

#### **Art. 27.**

##### **Difetti di costruzione.**

L'appaltatore dovrà demolire e rifare, a totale sua spesa e rischio, i lavori che l'Ingegnere direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi dai prescritti.

In caso di opposizione o protesta per parte dell'appaltatore, deciderà l'Ingegnere capo, e qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti.

Allorchè l'Ingegnere direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferirà all'Ingegnere capo, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore, quando i vizi di costruzione sieno constatati.

Riconosciuto che non vi sieno difetti di costruzione, l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verificazioni, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **Art. 28.**

### **Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.**

Nei casi nei quali il Capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso Capitolato non si provveda altrimenti, questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso e sotto pena di decadenza oltre i cinque giorni da quello dello avvenimento.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare ai guasti, applicando ai lavori i prezzi del contratto, cioè il prezzo di stima portato nei Capitolati, dedotto il ribasso d'asta.

Frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto, sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali dovesse lo stato delle cose rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della Legge sui Lavori pubblici.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore quando siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole dell'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

Egualemente nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all'art. 21 del presente Capitolato.

I danni prodotti da piene, anche straordinarie, ai lavori di difesa contro fiumi o torrenti sono a carico dell'appaltatore, quando questi lavori non siano ancora stati misurati, nè regolarmente iscritti a libretto.

**Art. 29.****Norma per la misurazione dei lavori.**

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni che fossero stabilite nei Capitolati speciali.

**Art. 30.****Documenti contabili.**

Il registro di contabilità e tutti gli altri documenti contabili dovranno essere rigorosamente tenuti secondo le disposizioni del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonchè sul certificato di collaudo, non potranno essere prese in alcuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento sopra citato.

**Art. 31.****Conti annuali dell'Impresa.**

Qualora l'opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si potrà prescrivere nel Capitolato speciale che alla fine di ogni anno si chiudano le partite del registro.

In tal caso si stabilirà un conto diviso in due parti: nella prima si comprenderanno le opere o parti di opere di cui fu stabilita definitivamente la misura; nella seconda, quei lavori la cui situazione non si potè stabilire che in modo provvisorio.

L'appaltatore potrà, entro trenta giorni da che questo conto gli venne comunicato dall'Ingegnere capo, fare le osservazioni in iscritto nel modo stabilito dal precedente art. 30, indicando con esattezza la cifra e le ragioni delle modificazioni che egli richiede. Omettendo di fare nel termine e nel modo sopradetto le sue osservazioni, la prima parte del conto si ha per definitivamente stabilita.

**Art. 32.****Chiusura dei registri per le opere la cui esecuzione viene interrotta.**

Le disposizioni del precedente articolo potranno applicarsi anche a tutti quelli appalti i cui lavori vengano sospesi od a determinate epoche dell'anno o per speciale provvedimento dell'Amministrazione, per riprendersi dopo un intervallo di tempo.

**Art. 33.****Anticipazioni fatte dall'appaltatore.**

Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel Capitolato speciale, volesse far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiedesse l'appaltatore dello sborso del denaro occorrente, questi dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditoritirandone formale quietanza, le somme che l'Ingegnere direttore, previa l'autorizzazione del Ministero, gli avrà ordinato in iscritto di pagare in base a regolari note o fatture specificative delle relative prestazioni.

Nell'ordine dato all'appaltatore dovrà sempre essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione concessa dal Ministero.

Nei capitolati speciali sarà fissato l'interesse da accordarsi all'appaltatore sulle somme anticipate, che non potrà essere maggiore del sei per cento all'anno e sarà dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguito pagamento fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse sarà fatto a mesi, computandosi per un mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurandosi i periodi di minor durata. Nessun pagamento verrà accreditato che non sia per lavori o provviste inerenti all'oggetto dell'appalto e che non risulti giustificato dall'autorizzazione del Ministero e dalle quietanze dei singoli creditori, della regolarità, autenticità e validità delle quali l'appaltatore è esclusivamente responsabile.

**Art. 34.****Tempo utile a dar compiuti i lavori.**

L'appaltatore dovrà aver compiuto interamente i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, prescritto dall'art. 338 della vigente Legge 20 marzo 1865, n. 2247, Allegato F, e dall'art. 10 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza

e sottostarà ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo da stabilirsi nel Capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno mediante ritenuta sul prezzo del lavoro.

La penale dovrà sempre essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale, ma se ne ammetterà la totale o parziale restituzione ogni qualvolta sia riconosciuta in tutto od in parte non dovuta.

L'ultimazione del lavoro, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore denunciata in iscritto all'Ingegnere direttore, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto e una indennità se, non ostante la sua diligenza e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro.

#### **Art. 35.**

##### **Sospensione dei lavori.**

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a riprenderli tosto cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, per altro, non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 36.**

##### **Proroghe.**

Quando per cause ad esso non imputabili, l'appaltatore preveda di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere una proroga, che, verificate le circostanze, e purchè il termine anzidetto non sia scaduto, potrà essere concessa dall'Ispettore del Compartimento fino a trenta giorni e dal Ministero dei Lavori pubblici per un maggior tempo.

Le eventuali proroghe dovranno sempre, quale che sia la loro durata, essere concesse dal Ministero.

#### **Art. 37.**

##### **Durata giornaliera dei lavori.**

L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall'Ingegnere direttore.

Quando l'Ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore, il quale sarà obbligato ad uniformarvisi. Non si potrà mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro.

Per quelle opere la cui esecuzione richiede un lavoro continuativo, saranno stabilite norme opportune nei Capitolati speciali.

### CAPO III.

## Pagamenti all'appaltatore.

### Art. 38.

#### Pagamenti in acconto.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nelle rate stabilite dal Capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori, a condizione però che siano state osservate circa la firma dei libretti delle misure e dei registri di contabilità le prescrizioni del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. Decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

I certificati di pagamento delle rate in acconto dovranno essere emessi dall'Ingegnere capo, tosto che sia scaduto il termine fissato nel Capitolato speciale per far luogo a tale emissione, o siasi raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata.

Sull'importo dei lavori eseguiti si farà la ritenuta di un decimo quando l'importo dei lavori non superi le lire 50.000 e di un decimo per le prime 50.000 lire e di un ventesimo per il di più quando la spesa superi le lire 50.000.

Le somme ritenute serviranno all'Amministrazione per ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore, e saranno pagate all'appaltatore medesimo con la rata di saldo.

Su queste somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

### Art. 39.

#### Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto.

I pagamenti in acconto saranno disposti sopra certificati dell'Ingegnere capo, indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel Capitolato speciale e quando trattasi di grandi opere, si potrà stabilire che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto e per una somma che, nel complesso dei vari certificati, non dovrà eccedere i due terzi della cauzione.



Questi ammannimenti però resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore, come è disposto negli art. 24 e 28 del presente Capitolato.

#### **Art. 40.**

##### **Ritardi nei pagamenti.**

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, nè di chiedere lo scioglimento del contratto.

Tuttavia, se i ritardi nei pagamenti delle rate di acconto eccederanno tre mesi dalla data dell'emissione del relativo certificato, sarà, dallo spirare di questo termine, corrisposto sulla somma dovuta non pagata, l'interesse del 5 per cento all'anno per tutta la durata del ritardo.

Inoltre quando le opere siano state collaudate e l'impresa abbia accettato senza riserve il conto finale, l'Amministrazione sarà in obbligo di pagare all'appaltatore un uguale interesse annuo del 5 per cento sulla somma costituente la rata liquida di saldo, per tutto il tempo eccedente i sei mesi dalla data del certificato di collaudo, fino al giorno dell'effettuato pagamento.

Qualora invece l'impresa non accetti il conto finale o lo accetti in parte o con riserva, la rata di saldo sarà liquidata e l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto approvante il collaudo.

Infine sulle somme contestate l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa o arbitrale, sono state risolte le controversie.

#### **CAPO IV.**

##### **Definizione delle controversie.**

#### **Art. 41.**

##### **Procedimento amministrativo.**

Quando sorgano contestazioni fra l'Ingegnere direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli art. 22, 23 e 109 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione.

**Art. 42.****Arbitramento.**

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa, di cui al precedente articolo) quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli art. 12 del Codice di procedura civile e 349 della Legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il successivo art. 43.

**Art. 43.****Indicazione degli arbitri e modo di nomina.**

La nomina dei cinque arbitri è fatta nel seguente modo:

Due sono scelti dal Presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio di Stato;

Due sono scelti dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici fra i membri effettivi tecnici del Consiglio Superiore stesso; uno è scelto dal primo Presidente della Corte d'Appello di Roma fra i membri giudicanti della stessa Corte d'Appello.

Il più elevato di grado o il più anziano dei due membri del Consiglio di Stato ha la presidenza del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri così nominati continuano nelle loro funzioni quand'anche qualcuno di loro cessi dall'ufficio che occupava al momento della nomina o ne assuma uno diverso.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri, il Presidente del Collegio ne dà notizia alle parti ed al Presidente del Corpo del quale l'arbitro mancante faceva o faccia parte, affinché si proceda alla sostituzione.

Non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

**Art. 44.****In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale.**

Il giudizio degli arbitri dovrà avere luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione ;

b) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita.

Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo l'approvazione del collaudo.

Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma b) del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.

#### **Art. 45.**

##### **Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla.**

La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle due parti essere notificata all'altra.

Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 44 precedente, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, secondo gli art. 22 e 23 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. Decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel 2° comma del medesimo art. 44, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificata la deliberazione ministeriale indicata nello art. 109 del Regolamento sopra menzionato.

#### **Art. 46.**

##### **Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte.**

La domanda di cui nell'articolo precedente dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

La parte a cui tale domanda è notificata, potrà nel termine di trenta giorni successivi ai trenta di cui all'articolo precedente notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere.

#### **Art. 47.**

##### **Istanza per la nomina degli arbitri.**

Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, potranno presentare al

stanza ai Presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 43, perchè nominino gli arbitri ivi designati.

#### **Art. 48.**

##### **Giudizio arbitrale.**

Le parti trasmetteranno al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 14 del Codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari saranno eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

S'intende applicabile agli arbitri il disposto dell'art. 4 della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

In dipendenza dell'arbitramento, non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

In questi casi se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.

#### **Art. 49.**

##### **Sentenza arbitrale.**

La sentenza arbitrale sarà pronunciata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Capo II del Codice di procedura civile.

Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio.

#### **Art. 50.**

##### **Obbligatorietà del patto arbitrale.**

Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione di esso

## CAPO V.

**Disposizioni diverse.****Art. 51.****Proprietà degli oggetti trovati.**

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno sui fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri e sulla sede dei lavori stessi, e l'appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate onde assicurarne l'incolumità ed il più diligente ricupero.

Quando l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori dovrà darne subito partecipazione alla Direzione e non potrà demolirli, nè alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della Direzione stessa, sotto pena del pagamento di lire 300.

**Art. 52.****Proprietà dei materiali di demolizione.**

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel Capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

L'appaltatore dovrà trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel Capitolato speciale, o che verrà designato dall'Ingegnere direttore, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Ove nel Capitolato speciale sia stabilito che i detti materiali saranno ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

**Art. 53.****Misure coercitive contro l'appaltatore.**

L'Amministrazione si riserva il diritto di decretare la rescissione del contratto e l'esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore nei modi, con le formalità e nei termini espressamente specificati negli art. 27, 28, 30, 31 e 34 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio Decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e l'appaltatore

dovrà ottemperare agli obblighi impostigli dalle suddette disposizioni salvo il diritto a reclamare in conformità delle disposizioni contenute nel Capo IV di questo Capitolato.

**Art. 54.**

**Scioglimento del contratto - Valutazione del decimo.**

Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della Legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Il decimo dell' importare delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore a senso dell'art. 345 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, alleg. F sarà calcolato sulla differenza fra l' importo dei quattro quinti del prezzo che ha servito di base al contratto, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

**Art. 55.**

**Osservanza delle leggi e dei regolamenti.**

Oltre alle obbligazioni portate dai Capitoli speciali ed a quanto è prescritto nel presente Capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto, nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione, le disposizioni del Codice civile e delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il Regolamento per il servizio del Genio civile e quello per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici.

L'appaltatore s' intende inoltre obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, a sensi di legge, dalle competenti autorità governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

---